



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero 24 Data 23/05 /2019

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EMERGENZA SOCIALE

L'anno duemiladiciannove nel giorno 23 del mese di maggio alle ore 17,00 presso la Sala Riunioni dell'ASP AMBITO 9 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda di Servizi alla Persona "ASP Ambito 9", giusta convocazione prot. n. 27376 del 16.05.2019

Sono presenti:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENZA
Mosconi Sergio	Presidente	SI
Martina Coppari	Vicepresidente	SI
Tonino Cingolani	Membro	SI
Silvia Lorenzini	Membro	NO
Irene Bini	Membro	NO

Partecipa il Direttore dell'ASP Ambito 9, Dott. Franco Pesaresi, anche con funzioni di segreteria.

E' presente il Revisore Unico, Rag. Marina Pittori.

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il Presidente Sergio Mosconi assume la presidenza.

Il Consiglio di Amministrazione prende in esame l'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EMERGENZA SOCIALE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che:

- con delibera del C.d.A. n. 5 del 15.1.2014 è stato approvato il Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di emergenza sociale;
- con delibera del C.d.A. n. 50 del 05.12.2014 vengono apportate delle modifiche agli artt. 4 e 6 di detto Regolamento;
- con delibera del C.d.A. n. 3 del 04.02.2016 vengono apportate delle modifiche agli artt. 3, 3 e 4 di detto Regolamento;

RITENUTO di apportare ulteriori modifiche al Regolamento in oggetto, così come evidenziato nell'allegato n. 1 alla presente delibera, anche alla luce della nuova normativa regionale sul "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative" (L.R. n. 49 del 27.12.2018);

DATO ATTO dunque che la nuova stesura del Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di emergenza è quella contenuta nell'allegato n. 2 alla presente delibera;

PRESO ATTO che le modifiche apportate saranno comunicate al Comune di Jesi;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 7 dell'11 dicembre 2018 ad oggetto "Approvazione Bilancio preventivo economico 2019, Bilancio pluriennale di previsione 2019-2021 e Piano programmatico pluriennale 2019-2021";

Tutto ciò premesso

Con voti unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
- 2) di modificare il Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di emergenza sociale approvato con delibera del C.d.A n. 5 del 15.1.2014, e modificato con successive delibere di C.d.A., n. 5 del 15.1.2014 e n. 3 del 04.02.2016, così come evidenziato nell'allegato n. 1 alla presente;
- 3) di approvare il nuovo testo del "Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di emergenza sociale", allegato n. 2 alla presente delibera;
- 4) di comunicare le modifiche apportate al Comune di Jesi.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. SERGIO MOSCONI

IL SEGRETARIO
F.to Dott. FRANCO PESARESI

La stessa è pubblicata sul sito dell'Azienda Servizi alla Persona (ASP) "Ambito 9"/Ambito Territoriale IX : www.aspambitonove.it

Jesi, li

IL DIRETTORE
F.to Dott. FRANCO PESARESI



ALL. 1

REGOLAMENTO
PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI
DI EMERGENZA SOCIALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 5 DEL 15.01.2014 E CON SS.MM.II. DI CUI ALLA DELIBERA DEL C.d.A. N. 50 DEL 5.12.2014 e N. 3 DEL 4.02.2016

Art. 1 **Oggetto**

1. Il presente Regolamento determina i criteri e le modalità di selezione delle domande di assegnazione temporanea di alloggi destinati a situazioni di emergenza sociale ed avanzate da nuclei familiari o singoli soggetti in condizioni di grave disagio ~~soziale~~ socio-economico ed abitativo.

2. Gli alloggi di emergenza sociale sono da ~~considerare~~ considerarsi come locali procurati a titolo precario da organi preposti all'assistenza pubblica, ~~Gli alloggi di emergenza sociale sono alloggi di rotazione~~ assegnati temporaneamente in attesa che gli assegnatari superino la fase di emergenza e si procurino un diverso alloggio.

4. Gli alloggi di emergenza sociale sono quelli che non rientrano fra le categorie di cui all'art. 2 della L.R. 36/2005, così come modificato dalla L. R. n. 49 del 27.12.2018, quelli con superficie utile calpestabile inferiore a mq.30 (art. 20 quinquies L.R. 36/2005, così come modificato dalla L. R. n. 49 del 27.12.2018) e quelli requisiti con provvedimento sindacale per rispondere alle emergenze abitative.-

Art. 2

Destinatari e requisiti

1. Possono presentare domanda per l'assegnazione di alloggi destinati a situazioni di emergenza sociale, ~~i singoli cittadini e i nuclei residenti nel Comune di Jesi~~ le persone che, alla data della domanda, ~~siano in possesso di tutti i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica come determinati dalla legge regionale in vigore al momento della domanda:~~

- siano cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione Europea ovvero cittadini di Paesi Terzi, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori di un permesso di soggiorno della durata di almeno due anni;
- siano residenti nel Comune di Jesi da almeno 5 anni;
- non siano titolari di una quota superiore al cinquanta per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su un'abitazione, ovunque ubicata, che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata sul territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili;
- abbiano un ISEE in corso di validità pari o inferiore a € 5000,00;

e che dimostrino di possedere contemporaneamente anche i seguenti due requisiti aggiuntivi:

a) **Disagio abitativo del nucleo familiare richiedente.** Per disagio abitativo si intende la collocazione, al momento della presentazione della domanda, in alloggi impropri, o antigienici o

provvisori o con provvedimento esecutivo di sfratto con preavviso di rilascio in presenza delle condizioni di seguito indicate. Lo sfratto esecutivo con preavviso di rilascio viene accettato come requisito solo ed esclusivamente in presenza di una delle seguenti condizioni:

- a1) grave malattia o infermità di un componente adulto del nucleo;
- a2) gravi eventi familiari (decesso di un coniuge nell'ultimo biennio);
- a3) perdita del lavoro avvenuta negli ultimi 18 mesi dell'unico percettore di reddito della famiglia a causa di riduzione del personale o di chiusura dell'azienda;
- a4) nucleo monoparentale senza risorse familiari, con incapacità lavorativa temporanea documentata ~~con ISEE inferiore a € 5.000~~

b) **Disagio sociale o socio-sanitario** che consiste nella presenza nel nucleo familiare di una delle seguenti persone o condizioni:

- b1) persona con ~~problemi~~ problematiche sociali e/o sanitarie, limitanti l'autonomia personale, ~~documentati~~ in carico ~~dal~~ al servizio sociale professionale dell'ASP e/o ~~dai~~ ai servizi specialistici dell'ASUR Marche;
- b2) persona con disabilità grave: si considera tale, ~~eolui~~ la persona che presenta una menomazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, riconosciuta ai sensi della Legge 104/92 art. 3 co. 3, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione ~~con grado di invalidità certificato pari almeno al 75%;~~
- b3) persona con riduzione permanente della capacità lavorativa con grado di invalidità superiore al 74%;
- b4) adulto singolo con minore/i a carico;
- b5) maggiorenne istituzionalizzato incluso in specifico progetto socioriabilitativo, e/o ospite di comunità terapeutica o di accoglienza, in fase di dimissione con problemi sociali documentati;
- b6) vittima di accertati maltrattamenti o violenza sessuale all'interno del nucleo familiare;
- ~~b6) adulto solo con patologia invalidante certificata, limitante la capacità lavorativa.~~
- b7) adulto solo che negli ultimi 12 mesi ha dovuto lasciare l'alloggio familiare al coniuge in attuazione di provvedimento del giudice, emesso a seguito di separazione tra i coniugi (omologazione della separazione consensuale o sentenza di separazione).

Art. 3

Presentazione della domanda

1. La domanda, redatta su apposito modello fornito dall'Azienda servizi alla persona (ASP)

“Ambito 9” deve essere presentata presso la sede dell’ente e deve contenere ogni elemento utile per l’attribuzione dei punteggi.

2. La documentazione richiesta è sostituita, per quanto possibile, dalle autocertificazioni previste dal D.P.R. 445/2000.

3. La domanda può essere presentata in qualunque momento. L’ASP “Ambito 9” provvede ad aggiornare la graduatoria, con atto formale, almeno ogni ~~trimestre~~ sei mesi.

Art. 4

La valutazione delle domande

1. La commissione preposta dell’ASP procede all’istruttoria delle domande presentate dal richiedente verificandone la completezza e la regolarità sulla base della dichiarazione dell’interessato o del Tutore legale nonché documentate o accertate d’ufficio e aggiorna almeno ~~trimestralmente~~ semestralmente la graduatoria.

2. La Commissione preposta alla valutazione delle domande è così formata:

- Direttore dell’ASP o suo delegato;
- Responsabile dell’~~u.o.~~U.O.C. “Disagio e povertà” dell’ASP;
- Operatore addetto al servizio alloggi;
- Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino e alle Imprese del Comune di Jesi o suo delegato.

3. La Commissione provvede alla stesura della graduatoria delle domande pervenute sulla base dei seguenti criteri:

a) Condizioni soggettive:

- a1) reddito complessivo del nucleo familiare non superiore alla linea di povertà relativa, annualmente stabilita dall’ISTAT, punti 3;
- a2) nucleo familiare con un minore convivente a carico, punti 2;
- a3) nucleo familiare con due minori conviventi a carico punti 3;
- a4) nucleo familiare con più di due figli minori conviventi a carico, ulteriori 0,5 punti per ogni figlio minore successivo al secondo;
- a5) nucleo familiare al cui interno è presente ~~con~~ una persona ~~disabile~~ con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 art. co. 3 e/o con invalidità superiore al 74% ~~o con grave patologia comportante invalidità permanente~~, punti 3 anche in presenza di entrambe le condizioni)
- a6) nucleo costituito da genitore solo con figlio/i minori/i a carico, punti 5;
- a7) nucleo costituito da un adulto solo con patologia invalidante certificata, limitante la capacità lavorativa, con grado di invalidità superiore al 74%, punti 4;

a8) residenza continuativa nel Comune di Jesi, punti 0,5 per ogni anno superiore al quinto fino al quindicesimo. Tale punteggio viene calcolato sulla durata della residenza continuativa calcolata a ritroso a decorrere dall'anno in cui si presenta la domanda. Le frazioni di anno superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate. **b) Area dell'autonomia e del disagio socio-sanitario:**

b1) soggetto in grave stato di emarginazione e di ~~sedimento~~ decadimento psico-fisico ~~già assistito dai~~ in carico ai servizi sociali e/o sanitari ~~pubblici~~, punti 4;

b2) soggetto con problemi di ordine psico-sociale istituzionalizzato e non, incluso in specifico progetto socio-riabilitativo, punti 4, non cumulabili con il precedente b1).

c) Area dell'emergenza abitativa:

c1) alloggio improprio: ~~comprende tutte le situazioni alloggiative presso istituti (perché dovrebbe essere improprio?), strutture di appoggio, alberghi, gestite e/o disposte dai Servizi pubblici (questi mi sembrano provvisori più che impropri) e debitamente certificate;~~ per alloggio improprio si intende l'unità immobiliare aventi caratteristiche tipologiche di fatto incompatibili con l'utilizzazione ad abitazione o priva di almeno tre degli impianti igienici di cui all'art. 7, ultimo comma, del D.M. 05 luglio 1975. Rientrano comunque in detta categoria la baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, i garages e le cantine, punti 6;

c2) alloggio dichiarato antigienico: dai competenti servizi dell'~~(certificato dai servizi dell'ASUR Marche)~~, punti 4;

c3) alloggi provvisori: comprende tutte le situazioni alloggiative con caratteristiche di provvisorietà o temporaneità, comprese tutte le situazioni alloggiative presso istituti, strutture di appoggio, alberghi, gestite e/o disposte dai Servizi pubblici. Per le ospitalità presso altra famiglia, tale periodo non può essere superiore ai 12 mesi e deve essere autocertificato da entrambe le parte, allegando copia di un documento di riconoscimento; il Servizio si riserva di fare controlli a campione, anche con l'ausilio della Polizia Locale, punti 3;

c4) alloggio con provvedimento esecutivo di sfratto con preavviso di rilascio, punti 2.

ma solo in presenza delle seguenti condizioni:

c4a) grave malattia o infermità di un componente adulto del nucleo;

c4b) gravi eventi familiari (decesso di un coniuge nell'ultimo biennio, considerando la data di presentazione della domanda)

c4c) perdita del lavoro dell'unico percettore di reddito della famiglia a causa di riduzione del personale o di chiusura dell'azienda avvenuta negli ultimi 18 mesi,

considerando la data di presentazione dell'istanza;

c4d) nucleo monoparentale senza risorse familiari, con incapacità lavorativa documentata.

3. Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai punti c1, c2 della lettera c).

4. A parità di punteggio si considerano nell'ordine le seguenti priorità:

a) abitazione in alloggio improprio;

b) abitazione con provvedimento di sfratto;

c) abitazione alloggio antigienico;

d) abitazione in alloggio provvisorio;

e) minor reddito.

5. Qualora vi sia parità fra i concorrenti si procede mediante sorteggio.

Art. 5

Gestione della graduatoria

1. L'ASP aggiorna la graduatoria almeno ogni ~~tre~~ sei mesi.

2. La graduatoria di assegnazione con indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, viene resa nota ~~in apposite bacheche presso la sede~~ sul sito web dell'ASP, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

3. La graduatoria rimane aperta e viene rivista sulla base delle nuove domande e delle integrazioni alle domande già presentate, sulle eventuali opposizioni che saranno valutate per la graduatoria successiva.

4. Qualora non vi fosse la disponibilità di nuovi alloggi da assegnare l'ASP Ambito 9 si riserva la possibilità di non procedere temporaneamente all'aggiornamento della graduatoria in merito all'accoglimento di nuove istanze.

5. L'ASP, in presenza di situazioni di grave emergenza abitativa, si riserva la facoltà di aggiornare la graduatoria anche prima della tempistica di cui al co. 1 del presente articolo.

Art. 6

Verifica dei requisiti

~~1. L'ASP comunica al Comune di Jesi la graduatoria degli alloggi di emergenza sociale e i dati dell'aspirante assegnatario collocato in posizione utile con i quali il comune di Jesi provvede alla assegnazione degli alloggi di emergenza sociale.~~

~~2. L'ASP, prima dell'assegnazione, riaccerterà la permanenza in capo all'aspirante assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti previsti dall'art. 2 e la permanenza delle condizioni che danno~~

~~diritto al punteggio assegnato.~~

~~3. In caso di assegnazione motivata dalla presenza di problematiche sanitarie di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) b1, la stessa è subordinata al parere favorevole del Servizio dell'Asur Marche che ha in carico il soggetto e/o nucleo familiare richiedente.~~

~~4. L'ASP si impegna a verificare periodicamente, e comunque almeno ogni anno, la permanenza dei requisiti per l'accesso agli alloggi di cui all'art.2. In caso di perdita dei requisiti di accesso da parte degli assegnatari, questi decadono immediatamente dal diritto a permanere negli alloggi di emergenza sociale. I risultati degli accertamenti dell'ASP sono comunicati al comune di Jesi che, nel caso di perdita dei requisiti di accesso degli assegnatari, provvede a revocare l'assegnazione e ad assegnare un periodo di tre mesi per lasciare l'alloggio.~~

~~5. I beneficiari degli alloggi sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione delle proprie condizioni economico sociali e familiari e a documentare all'ASP la sussistenza delle condizioni che hanno dato diritto all'assegnazione, pena la revoca dell'assegnazione stessa.~~

Art. 7 Art. 6

La procedura per l'assegnazione degli alloggi

1. La procedura per l'assegnazione degli alloggi di emergenza sociale prevede i seguenti passaggi:
 - Il comune di Jesi comunica all'ASP ~~la disponibilità di~~ il numero degli alloggi disponibili indicandone la superficie utile calpestabile;
 - L'ASP comunica al Comune di Jesi la graduatoria degli alloggi di emergenza sociale e i dati dell'aspirante/i assegnatario/i collocato/i in posizione utile affinché il comune di Jesi avvii la procedura di assegnazione degli alloggi di emergenza sociale.
 - L'ASP segnala al comune di Jesi i candidati per l'assegnazione indicando il relativo alloggio:
 - a. Nel caso di alloggio con superficie utile calpestabile fino a mq. 30, segnalerà al comune di Jesi il nucleo familiare composto da un solo membro collocato nel primo posto utile in graduatoria;
 - b. Nel caso di alloggio con superficie utile calpestabile da mq. 31 a mq. 45, segnalerà al comune di Jesi il nucleo familiare composto da due persone collocato nel primo posto utile in graduatoria;

- c. Nel caso di alloggio con superficie utile calpestabile da mq. 46 a mq. 54, segnalerà al comune di Jesi il nucleo familiare composto da tre persone collocato nel primo posto utile in graduatoria;
- d. Nel caso di alloggio con superficie utile calpestabile da mq. 55 a mq. 63, segnalerà al comune di Jesi il nucleo familiare composto da quattro persone collocato nel primo posto utile in graduatoria;
- e. Nel caso di alloggio con superficie utile calpestabile da mq. 64 a mq. 80, segnalerà al comune di Jesi il nucleo familiare composto da cinque persone collocato nel primo posto utile in graduatoria;
- f. Nel caso di alloggio con superficie utile calpestabile di oltre mq. 80, segnalerà al comune di Jesi il nucleo familiare composto da sei o più persone collocato nel primo posto utile in graduatoria.
- g. In caso di straordinaria urgenza motivata l'ASP può proporre l'assegnazione di un alloggio di dimensione inferiore a quella indicata nel presente comma.
- ~~h. Il competente servizio del comune di Jesi, ricevuta la comunicazione dell'ASP, provvede all'assegnazione dell'alloggio di emergenza sociale.~~

- Il competente servizio del comune di Jesi, ricevuta la comunicazione dell'ASP, provvede all'assegnazione dell'alloggio di emergenza sociale.
- L'ASP, prima di ogni assegnazione, riaccerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti previsti dall'art. 2 e la permanenza delle condizioni che danno diritto al punteggio assegnato.

2. La mancata accettazione dell'alloggio da parte dell'assegnatario entro 15 giorni dalla comunicazione comporta la decadenza dell'assegnazione e la cancellazione dalla graduatoria. Il richiedente potrà presentare una nuova domanda per l'assegnazione di alloggi di emergenza sociale decorso un anno dalla decadenza.

3. Gli alloggi di emergenza sociale sono alloggi di rotazione assegnati temporaneamente, in attesa che gli assegnatari superino la fase di emergenza e si procurino un diverso alloggio.

La durata dell'assegnazione è stabilita sulla base di un progetto personalizzato condiviso con i servizi che hanno in carico il soggetto e non può essere comunque superiore a quattro anni.

4. L'ASP si impegna a verificare periodicamente, e comunque almeno ogni anno, la permanenza dei requisiti per l'accesso agli alloggi di cui all'art.2. In caso di perdita dei requisiti di accesso da parte degli assegnatari, questi decadono immediatamente dal diritto a permanere negli alloggi di emergenza sociale. I risultati degli accertamenti dell'ASP sono comunicati al comune di Jesi che, nel caso di perdita dei requisiti di accesso degli assegnatari, provvede a revocare l'assegnazione e

~~ad assegnare un periodo di tre mesi per lasciare l'alloggio~~ a comunicare alla persona il termine entro il quale dovrà liberare l'alloggio, stabilito in massimo 12 mesi dalla data del provvedimento di revoca.

5. I beneficiari degli alloggi sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione delle proprie condizioni economico-sociali e familiari e a documentare all'ASP la sussistenza delle condizioni che hanno dato diritto all'assegnazione, pena la revoca dell'assegnazione stessa.

4. L'assegnatario, per tutto il periodo di permanenza negli alloggi di emergenza sociale, è obbligato a presentare domanda ai fini dell'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, in occasione della pubblicazione di ogni bando emesso dal Servizio del comune di Jesi competente. La mancata presentazione di detta domanda determina la revoca dell'assegnazione. Il contratto deve prevedere espressamente l'obbligo per il beneficiario alla presentazione della domanda per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica al primo bando utile, pena la revoca dell'assegnazione.

5. In caso di assegnazione di alloggio Erap, l'assegnatario è obbligato all'accettazione dell'alloggio Erap proposto anche nel caso che lo stesso sia di dimensione minore rispetto all'alloggio di emergenza sociale, pena la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di emergenza sociale e il rilascio dell'immobile.

Art. 7 ~~Art. 8~~

Canone di locazione

1. Gli assegnatari degli alloggi di emergenza sociale sono tenuti ~~al pagamento di~~ a corrispondere al Comune di Jesi un canone di locazione mensile calcolato in base alla normativa regionale vigente e, laddove presenti, delle spese condominiali.

2. Tutti i componenti il nucleo familiare sono obbligati in via solidale con l'assegnatario, nei confronti dell'ente gestore, al pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali.

3. In caso di morosità dovuta a gravi situazioni personali o familiari documentate dall'assegnatario, ~~l'ente gestore~~ l'ASP AMBITO9 verifica la possibilità di attivare interventi di sostegno economico e sociale. In tal caso il procedimento di decadenza viene sospeso, fermo restando il recupero da parte del Comune di Jesi, anche in forma rateale, delle somme non riscosse.

Art. 8 Mobilità

Trattandosi di locali procurati a titolo precario da organi preposti all'assistenza pubblica e assegnati temporaneamente non sono previste procedure di mobilità, fatte salve cause di forza maggiore. In

ogni caso, la scarsa ampiezza dell'alloggio non giustifica una procedura di mobilità.

Art. 9

Decadenza

1. La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal competente servizio comune nel caso in cui l'assegnatario:

- a) non abbia accettato l'assegnazione entro il termine stabilito;
- b) abbia prodotto documentazione e dichiarazioni mendaci al fine di ottenere l'assegnazione;
- c) non abbia presentato la documentazione richiesta atta a valutare la permanenza dei requisiti per l'assegnazione dell'alloggio;
- d) abbia ceduto in tutto o in parte l'immobile assegnatogli;
- e) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso, ovvero non lo abbia occupato stabilmente nel termine di 60 giorni dalla consegna;
- f) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite e/o abbia comportamenti incivili e illeciti, di disturbo della pacifica convivenza con gli altri residenti dello stabile. Tale condizione dovrà essere debitamente documentata;
- g) non paghi il canone di locazione e/o le spese condominiali per oltre tre mesi;
- h) non abbia presentato domanda per l'assegnazione di alloggi Erap;
- i) risulti assegnatario di un alloggio di Edilizia Pubblica;
- j) abbia rifiutato l'assegnazione di altro alloggio di Edilizia residenziale pubblica;
- k) non possieda più i requisiti previsti per l'accesso alla domanda dal presente regolamento.

2. Nel caso in cui ricorrano una o più condizioni di cui sopra il singolo/nucleo familiare assegnatario dovrà liberare l'alloggio entro 12 mesi dal provvedimento di decadenza.

Art. 10

Regole d'uso degli alloggi

1. Al momento della consegna dell'alloggio verrà stilato un verbale di consistenza in cui verranno elencati gli eventuali arredi esistenti nell'alloggio e che saranno concessi in uso.

2. L'utilizzo degli alloggi è riservato esclusivamente alle persone assegnatarie; esse useranno gli alloggi in maniera autonoma, secondo le modalità e le consuetudini consolidate e sulle basi delle comuni regole di convivenza civile.

3. In ogni alloggio vengono affisse, a cura dell'amministrazione comunale, le regole generali di condotta e di civile convivenza che ogni assegnatario è tenuto a rispettare.

4. E' fatto divieto di subaffittare i locali messi a disposizione, così come permettere la permanenza

nell'alloggio di persone non espressamente autorizzate dal comune di Jesi.

5. Le persone cui sono affidati i locali ad uso abitativo sono responsabili della cura, conservazione e pulizia degli stessi. E' assolutamente proibito modificare, manomettere sia gli impianti che la struttura degli immobili. L'assegnatario sarà tenuto responsabile per eventuali danneggiamenti riscontrati e dovrà corrispondere al comune di Jesi la quota corrispondente al danno arrecato.

6. La gestione della manutenzione straordinaria degli alloggi di emergenza sociale è di competenza del Comune di Jesi mentre la manutenzione ordinaria dell'alloggio è a carico dell'assegnatario che dovrà restituire l'alloggio nelle condizioni in cui l'ha ricevuto.

7. Il comune di Jesi ha la facoltà in qualsiasi momento di verificare, tramite il proprio incaricato, il corretto uso dei locali e degli eventuali arredi assegnati, lo stato di conservazione, la pulizia ed il rispetto delle regole condominiali.

Art. 11

Norme finali

1. La disciplina degli alloggi di emergenza sociale si applica anche a coloro che sono già assegnatari di un alloggio di emergenza sociale alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per quanto non stabilito nel presente regolamento si fa riferimento alle norme della L. R. 36/2005, così come modificata dalla L. R. 49 del 27/012/2018, e agli atti regionali che da questa derivano.



ALL. 2

REGOLAMENTO
PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI
DI EMERGENZA SOCIALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 5 DEL 15.01.2014 E CON SS.MM.II. DI CUI ALLA DELIBERA DEL C.d.A. N. 50 DEL 5.12.2014, N. 3 DEL 4.02.2016 E N. _____

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento determina i criteri e le modalità di selezione delle domande di assegnazione temporanea di alloggi destinati a situazioni di emergenza sociale ed avanzate da nuclei familiari o singoli soggetti in condizioni di grave disagio socio-economico ed abitativo.
2. Gli alloggi di emergenza sociale sono da considerarsi come locali procurati a titolo precario da organi preposti all'assistenza pubblica, assegnati temporaneamente in attesa che gli assegnatari superino la fase di emergenza e si procurino un diverso alloggio.
3. Gli alloggi di emergenza sociale sono quelli che non rientrano fra le categorie di cui all'art. 2 della L.R. 36/2005, così come modificato dalla L. R. n. 49 del 27.12.2018, quelli con superficie utile calpestabile inferiore a mq.30 (art. 20 quinquies L.R. 36/2005, così come modificato dalla L. R. n. 49 del 27.12.2018) e quelli requisiti con provvedimento sindacale per rispondere alle emergenze abitative.-

Art. 2

Destinatari e requisiti

1. Possono presentare domanda per l'assegnazione di alloggi destinati a situazioni di emergenza sociale, le persone che, alla data della domanda:
 - siano cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione Europea ovvero cittadini di Paesi Terzi, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori di un permesso di soggiorno della durata di almeno due anni;
 - siano residenti nel Comune di Jesi da almeno 5 anni;
 - non siano titolari di una quota superiore al cinquanta per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su un'abitazione, ovunque ubicata, che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata sul territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili;
 - abbiano un ISEE in corso di validità pari o inferiore a € 5000,00;
 - che dimostrino di possedere contemporaneamente anche i seguenti due requisiti aggiuntivi:
 - a) **Disagio abitativo del nucleo familiare richiedente.** Per disagio abitativo si intende la collocazione, al momento della presentazione della domanda, in alloggi impropri, o antigiuridici o provvisori o con provvedimento esecutivo di sfratto con preavviso di rilascio in presenza delle condizioni di seguito indicate. Lo sfratto esecutivo con preavviso di rilascio viene accettato come requisito solo ed esclusivamente in presenza di una delle seguenti condizioni:
 - a1) grave malattia o infermità di un componente adulto del nucleo;

- a2) gravi eventi familiari (decesso di un coniuge nell'ultimo biennio);
- a3) perdita del lavoro avvenuta negli ultimi 18 mesi dell'unico percettore di reddito della famiglia a causa di riduzione del personale o di chiusura dell'azienda;
- a4) nucleo monoparentale senza risorse familiari, con incapacità lavorativa temporanea documentata.

b) **Disagio sociale o socio-sanitario** che consiste nella presenza nel nucleo familiare di una delle seguenti persone o condizioni:

- b1) persona con problematiche sociali e/o sanitarie, limitanti l'autonomia personale, in carico al servizio sociale professionale dell'ASP e/o ai servizi specialistici dell'ASUR Marche;
- b2) persona con disabilità grave: si considera tale, ~~eolui~~ la persona che presenta una menomazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, riconosciuta ai sensi della Legge 104/92 art. 3 co. 3, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione;
- b3) persona con riduzione permanente della capacità lavorativa con grado di invalidità superiore al 74%;
- b4) adulto singolo con minore/i a carico;
- b5) maggiorenne istituzionalizzato incluso in specifico progetto socioriabilitativo, e/o ospite di comunità terapeutica o di accoglienza, in fase di dimissione con problemi sociali documentati;
- b6) vittima di accertati maltrattamenti o violenza sessuale all'interno del nucleo familiare;
- b7) adulto solo che negli ultimi 12 mesi ha dovuto lasciare l'alloggio familiare al coniuge in attuazione di provvedimento del giudice, emesso a seguito di separazione tra i coniugi (omologazione della separazione consensuale o sentenza di separazione).

Art. 3

Presentazione della domanda

1. La domanda, redatta su apposito modello fornito dall'Azienda servizi alla persona (ASP) "Ambito 9" deve essere presentata presso la sede dell'ente e deve contenere ogni elemento utile per l'attribuzione dei punteggi.
2. La documentazione richiesta è sostituita, per quanto possibile, dalle autocertificazioni previste dal D.P.R. 445/2000.
3. La domanda può essere presentata in qualunque momento. L'ASP "Ambito 9" provvede ad

aggiornare la graduatoria, con atto formale, almeno ogni sei mesi.

Art. 4

La valutazione delle domande

1. La commissione preposta dell'ASP procede all'istruttoria delle domande presentate dal richiedente verificandone la completezza e la regolarità sulla base della dichiarazione dell'interessato o del Tutore legale nonché documentate o accertate d'ufficio e aggiorna almeno ~~trimestralmente~~ semestralmente la graduatoria.

2. La Commissione preposta alla valutazione delle domande è così formata:

- Direttore dell'ASP o suo delegato;
- Responsabile dell'U.O.C. "Disagio e povertà" dell'ASP;
- Operatore dell'ASP addetto al servizio alloggi;
- Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino e alle Imprese del Comune di Jesi o suo delegato.

3. La Commissione provvede alla stesura della graduatoria delle domande pervenute sulla base dei seguenti criteri:

a) Condizioni soggettive:

- a1) reddito complessivo del nucleo familiare non superiore alla linea di povertà relativa, annualmente stabilita dall'ISTAT, punti 3;
- a2) nucleo familiare con un minore convivente a carico, punti 2;
- a3) nucleo familiare con due minori conviventi a carico punti 3;
- a4) nucleo familiare con più di due figli minori conviventi a carico, ulteriori 0,5 punti per ogni figlio minore successivo al secondo;
- a5) nucleo familiare al cui interno è presente ~~con~~ una persona ~~disabile~~ con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 art. co. 3 e/o con invalidità superiore al 74% punti 3 (anche in presenza di entrambe le condizioni)
- a6) nucleo costituito da genitore solo con figlio/i minori/i a carico, punti 5;
- a7) nucleo costituito da un adulto solo con patologia invalidante certificata, limitante la capacità lavorativa, con grado di invalidità superiore al 74%, punti 4;
- a8) residenza continuativa nel Comune di Jesi, punti 0,5 per ogni anno superiore al quinto fino al quindicesimo. Tale punteggio viene calcolato sulla durata della residenza continuativa calcolata a ritroso a decorrere dall'anno in cui si presenta la domanda. Le frazioni di anno superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate.

b) Area dell'autonomia e del disagio socio-sanitario:

b1) soggetto in grave stato di emarginazione e di ~~seadimento~~ decadimento psico-fisico già assistito dai in carico ai servizi sociali e/o sanitari pubblici, punti 4;

b2) soggetto con problemi di ordine psico-sociale istituzionalizzato e non, incluso in specifico progetto socio-riabilitativo, punti 4, non cumulabili con il precedente b1).

c) Area dell'emergenza abitativa:

c1) alloggio improprio: per alloggio improprio si intende l'unità immobiliare aventi caratteristiche tipologiche di fatto incompatibili con l'utilizzazione ad abitazione o priva di almeno tre degli impianti igienici di cui all'art. 7, ultimo comma, del D.M. 05 luglio 1975. Rientrano comunque in detta categoria la baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, i garages e le cantine, punti 6;

c2) alloggio dichiarato antigienico: dai competenti servizi dell'ASUR Marche), punti 4;

c3) alloggi provvisori: comprende tutte le situazioni alloggiative con caratteristiche di provvisorietà o temporaneità, comprese tutte le situazioni alloggiative presso istituti, strutture di appoggio, alberghi, gestite e/o disposte dai Servizi pubblici. Per le ospitalità presso altra famiglia, tale periodo non può essere superiore ai 12 mesi e deve essere autocertificato da entrambe le parte, allegando copia di un documento di riconoscimento; il Servizio si riserva di fare controlli a campione, anche con l'ausilio della Polizia Locale, punti 3;

c4) alloggio con provvedimento esecutivo di sfratto con preavviso di rilascio, punti 2.

ma solo in presenza delle seguenti condizioni:

c4a) grave malattia o infermità di un componente adulto del nucleo;

c4b) gravi eventi familiari (decesso di un coniuge nell'ultimo biennio, considerando la data di presentazione della domanda)

c4c) perdita del lavoro dell'unico percettore di reddito della famiglia a causa di riduzione del personale o di chiusura dell'azienda avvenuta negli ultimi 18 mesi, considerando la data di presentazione dell'istanza;

c4d) nucleo monoparentale senza risorse familiari, con incapacità lavorativa documentata.

3. Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai punti c1, c2 della lettera c).

4. A parità di punteggio si considerano nell'ordine le seguenti priorità:

a) abitazione in alloggio improprio;

b) abitazione con provvedimento di sfratto;

c) abitazione alloggio antigienico;

- d) abitazione in alloggio provvisorio;
 - e) minor reddito.
5. Qualora vi sia parità fra i concorrenti si procede mediante sorteggio.

Art. 5

Gestione della graduatoria

1. L'ASP aggiorna la graduatoria almeno ogni ~~tre~~ sei mesi.
2. La graduatoria di assegnazione con indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, viene resa sul sito web dell'ASP, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.
3. La graduatoria rimane aperta e viene rivista sulla base delle nuove domande e delle integrazioni alle domande già presentate, sulle eventuali opposizioni che saranno valutate per la graduatoria successiva.
4. Qualora non vi fosse la disponibilità di nuovi alloggi da assegnare l'ASP Ambito 9 si riserva la possibilità di non procedere temporaneamente all'aggiornamento della graduatoria in merito all'accoglimento di nuove istanze.
5. L'ASP, in presenza di situazioni di grave emergenza abitativa, si riserva la facoltà di aggiornare la graduatoria anche prima della tempistica di cui al co. 1 del presente articolo.

Art. 6

La procedura per l'assegnazione degli alloggi

1. La procedura per l'assegnazione degli alloggi di emergenza sociale prevede i seguenti passaggi:
 - Il comune di Jesi comunica all'ASP il numero degli alloggi disponibili indicandone la superficie utile calpestabile;
 - L'ASP comunica al Comune di Jesi la graduatoria degli alloggi di emergenza sociale e i dati dell'aspirante/i assegnatario/i collocato/i in posizione utile affinché il comune di Jesi avvii la procedura di assegnazione degli alloggi di emergenza sociale.
 - L'ASP segnala al comune di Jesi i candidati per l'assegnazione indicando il relativo alloggio:
 - i. Nel caso di alloggio con superficie utile calpestabile fino a mq. 30, segnalerà al comune di Jesi il nucleo familiare composto da un solo membro collocato nel primo posto utile in graduatoria;

- j. Nel caso di alloggio con superficie utile calpestabile da mq. 31 a mq. 45, segnalerà al comune di Jesi il nucleo familiare composto da due persone collocato nel primo posto utile in graduatoria;
 - k. Nel caso di alloggio con superficie utile calpestabile da mq. 46 a mq. 54, segnalerà al comune di Jesi il nucleo familiare composto da tre persone collocato nel primo posto utile in graduatoria;
 - l. Nel caso di alloggio con superficie utile calpestabile da mq. 55 a mq. 63, segnalerà al comune di Jesi il nucleo familiare composto da quattro persone collocato nel primo posto utile in graduatoria;
 - m. Nel caso di alloggio con superficie utile calpestabile da mq. 64 a mq. 80, segnalerà al comune di Jesi il nucleo familiare composto da cinque persone collocato nel primo posto utile in graduatoria;
 - n. Nel caso di alloggio con superficie utile calpestabile di oltre mq. 80, segnalerà al comune di Jesi il nucleo familiare composto da sei o più persone collocato nel primo posto utile in graduatoria.
 - o. In caso di straordinaria urgenza motivata l'ASP può proporre l'assegnazione di un alloggio di dimensione inferiore a quella indicata nel presente comma.
- Il competente servizio del comune di Jesi, ricevuta la comunicazione dell'ASP, provvede all'assegnazione dell'alloggio di emergenza sociale.
 - L'ASP, prima di ogni assegnazione, riaccerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti previsti dall'art. 2 e la permanenza delle condizioni che danno diritto al punteggio assegnato.

2. La mancata accettazione dell'alloggio da parte dell'assegnatario entro 15 giorni dalla comunicazione comporta la decadenza dell'assegnazione e la cancellazione dalla graduatoria. Il richiedente potrà presentare una nuova domanda per l'assegnazione di alloggi di emergenza sociale decorso un anno dalla decadenza.

3. Gli alloggi di emergenza sociale sono alloggi di rotazione assegnati temporaneamente, in attesa che gli assegnatari superino la fase di emergenza e si procurino un diverso alloggio.

La durata dell'assegnazione è stabilita sulla base di un progetto personalizzato condiviso con i servizi che hanno in carico il soggetto e non può essere comunque superiore a quattro anni.

4. L'ASP si impegna a verificare periodicamente, e comunque almeno ogni anno, la permanenza dei requisiti per l'accesso agli alloggi di cui all'art.2. In caso di perdita dei requisiti di accesso da parte degli assegnatari, questi decadono immediatamente dal diritto a permanere negli alloggi di

emergenza sociale. I risultati degli accertamenti dell'ASP sono comunicati al comune di Jesi che, nel caso di perdita dei requisiti di accesso degli assegnatari, provvede a revocare l'assegnazione e a comunicare alla persona il termine entro il quale dovrà liberare l'alloggio, stabilito in massimo 12 mesi dalla data del provvedimento di revoca.

5. I beneficiari degli alloggi sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione delle proprie condizioni economico-sociali e familiari e a documentare all'ASP la sussistenza delle condizioni che hanno dato diritto all'assegnazione, pena la revoca dell'assegnazione stessa.

6. L'assegnatario, per tutto il periodo di permanenza negli alloggi di emergenza sociale, è obbligato a presentare domanda ai fini dell'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, in occasione della pubblicazione di ogni bando emesso dal Servizio del comune di Jesi competente. La mancata presentazione di detta domanda determina la revoca dell'assegnazione. Il contratto deve prevedere espressamente l'obbligo per il beneficiario alla presentazione della domanda per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica al primo bando utile, pena la revoca dell'assegnazione.

7. In caso di assegnazione di alloggio Erap, l'assegnatario è obbligato all'accettazione dell'alloggio proposto anche nel caso che lo stesso sia di dimensione minore rispetto all'alloggio di emergenza sociale, pena la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di emergenza sociale e il rilascio dell'immobile.

Art. 7

Canone di locazione

1. Gli assegnatari degli alloggi di emergenza sociale sono tenuti a corrispondere al Comune di Jesi un canone di locazione mensile calcolato in base alla normativa regionale vigente e, laddove presenti, delle spese condominiali.

2. Tutti i componenti il nucleo familiare sono obbligati in via solidale con l'assegnatario, nei confronti dell'ente gestore, al pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali.

3. In caso di morosità dovuta a gravi situazioni personali o familiari documentate dall'assegnatario, l'ASP AMBITO9 verifica la possibilità di attivare interventi di sostegno economico e sociale. In tal caso il procedimento di decadenza viene sospeso, fermo restando il recupero da parte del Comune di Jesi, anche in forma rateale, delle somme non riscosse.

Art. 8 Mobilità

Trattandosi di locali procurati a titolo precario da organi preposti all'assistenza pubblica e assegnati temporaneamente non sono previste procedure di mobilità, fatte salve cause di forza maggiore. In

ogni caso, la scarsa ampiezza dell'alloggio non giustifica una procedura di mobilità.

Art. 9

Decadenza

1. La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal competente servizio comune nel caso in cui l'assegnatario:

- l) non abbia accettato l'assegnazione entro il termine stabilito;
- m) abbia prodotto documentazione e dichiarazioni mendaci al fine di ottenere l'assegnazione;
- n) non abbia presentato la documentazione richiesta atta a valutare la permanenza dei requisiti per l'assegnazione dell'alloggio;
- o) abbia ceduto in tutto o in parte l'immobile assegnatogli;
- p) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso, ovvero non lo abbia occupato stabilmente nel termine di 60 giorni dalla consegna;
- q) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite e/o abbia comportamenti incivili e illeciti, di disturbo della pacifica convivenza con gli altri residenti dello stabile. Tale condizione dovrà essere debitamente documentata;
- r) non paghi il canone di locazione e/o le spese condominiali per oltre tre mesi;
- s) non abbia presentato domanda per l'assegnazione di alloggi Erap;
- t) risulti assegnatario di un alloggio di Edilizia Pubblica;
- u) abbia rifiutato l'assegnazione di altro alloggio di Edilizia residenziale pubblica;
- v) non possieda più i requisiti previsti dal presente regolamento per l'accesso alla domanda.

2. Nel caso in cui ricorrano una o più condizioni di cui sopra il singolo/nucleo familiare assegnatario dovrà liberare l'alloggio entro 12 mesi dal provvedimento di decadenza.

Art. 10

Regole d'uso degli alloggi

1. Al momento della consegna dell'alloggio verrà stilato un verbale di consistenza in cui verranno elencati gli eventuali arredi esistenti nell'alloggio e che saranno concessi in uso.

2. L'utilizzo degli alloggi è riservato esclusivamente alle persone assegnatarie; esse useranno gli alloggi in maniera autonoma, secondo le modalità e le consuetudini consolidate e sulle basi delle comuni regole di convivenza civile.

3. In ogni alloggio vengono affisse, a cura dell'amministrazione comunale, le regole generali di condotta e di civile convivenza che ogni assegnatario è tenuto a rispettare.

4. E' fatto divieto di subaffittare i locali messi a disposizione, così come permettere la permanenza

nell'alloggio di persone non espressamente autorizzate dal comune di Jesi.

5. Le persone cui sono affidati i locali ad uso abitativo sono responsabili della cura, conservazione e pulizia degli stessi. E' assolutamente proibito modificare, manomettere sia gli impianti che la struttura degli immobili. L'assegnatario sarà tenuto responsabile per eventuali danneggiamenti riscontrati e dovrà corrispondere al comune di Jesi la quota corrispondente al danno arrecato.

6. La gestione della manutenzione straordinaria degli alloggi di emergenza sociale è di competenza del Comune di Jesi mentre la manutenzione ordinaria dell'alloggio è a carico dell'assegnatario che dovrà restituire l'alloggio nelle condizioni in cui l'ha ricevuto.

7. Il comune di Jesi ha la facoltà in qualsiasi momento di verificare, tramite il proprio incaricato, il corretto uso dei locali e degli eventuali arredi assegnati, lo stato di conservazione, la pulizia ed il rispetto delle regole condominiali.

Art. 11

Norme finali

1. La disciplina degli alloggi di emergenza sociale si applica anche a coloro che sono già assegnatari di un alloggio di emergenza sociale alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento

2. Per quanto non stabilito nel presente regolamento si fa riferimento alle norme della L. R. 36/2005, così come modificata dalla L. R. 49 del 27/012/2018, e agli atti regionali che da questa derivano.